

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE, FREDE E SNACK COLLOCATI PRESSO I LOCALI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA – FORLÌ-CESENA E RIMINI PER IL PERIODO DI CINQUE ANNI – CIG: Z60242EE14

ART. 1 - OGGETTO

Il presente capitolato ha per oggetto la concessione, ai sensi dell'art. 164 e segg. del D. Lgs. 50/2016, ad un'unica ditta del servizio di gestione e conduzione di distributori automatici di bevande calde, fredde e snack da installare presso spazi interni di proprietà della Camera di Commercio della Romagna – Forlì- Cesena e Rimini (di seguito "Ente") e, nel contempo, la concessione in uso di spazio pubblico (presso le sedi dell'Ente).

I distributori automatici, in numero totale di n. 6 (un distributore di bevande calde e un distributore di bevande fredde e di generi alimentari per ciascuna sede), dovranno essere collocati presso le n. 3 sedi dell'Ente di:

Rimini, Via Sigismondo 28

Rimini, Viale Vespucci 58

Forlì, Corso della Repubblica 5

N.B. La dislocazione e il tipo dei distributori potrebbe subire variazioni a richiesta dell'Ente.

Nel periodo di vigenza del contratto l'ente potrà richiedere di spostare presso altra sede camerale i distributori automatici che verranno posizionati presso la attuale sede camerale di Viale Vespucci o altre sedi, o potrà esserne richiesta la disinstallazione a causa di non utilizzo dei locali a uso ufficio da parte dell'Ente.

L'Ente potrà inoltre richiedere, nel corso dell'esecuzione della concessione, l'installazione di ulteriori distributori automatici oltre a quelli concordati, alle stesse condizioni contrattuali ed economiche pattuite, e il concessionario dovrà provvedere al posizionamento dei nuovi distributori assumendo a proprio carico i costi di installazione e allaccio.

Nel contempo l'ente cede in concessione lo spazio pubblico in cui verranno posizionati i distributori automatici e i relativi allacci, ecc..

ART. 2 - DURATA

La concessione ha durata pari a anni cinque con decorrenza dalla data dell'installazione dei distributori automatici funzionanti presso le sedi dell'ente, escludendo la eventuale possibilità di proroga ai sensi dell'art. 175 comma 1 lett. a), e salvo risoluzione anticipata su richiesta dell'ente senza penale alcuna, come prevista dal successivo art. 18 di questo capitolato.

Il concessionario dovrà assicurare, alla scadenza naturale o anticipata del contratto, su richiesta dell'ente, la prosecuzione delle attività per almeno 90 giorni, nelle more dell'espletamento di nuova gara e comunque al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze a nuovo soggetto incaricato.

ART. 3 - IMPORTO DEL CONTRATTO

Il corrispettivo stimato della concessione di servizio consiste nel diritto di gestire il servizio accompagnato da un prezzo e sarà determinato dalle seguenti voci:

- 1) prezzo totale erogazioni con chiavetta dai n. 6 distributori installati presso le tre sedi camerali sopra indicate per un totale stimato pari a circa € 6.600,00/anno Iva esclusa, che non rappresenta un costo diretto per l'Ente ma è a carico dei singoli fruitori del servizio;
- 2) un canone forfetario annuo a favore dell'ente per spese generali (occupazione spazio, energia elettrica, consumo idrico, spese pulizia indotte, spese di custodia, ecc.) posto a base d'asta, pari a € 250,00/anno/distributore oltre Iva per ogni distributore installato per un totale complessivo di € 1.500,00/anno Iva esclusa sui n. 6 distributori.

In sintesi, l'importo stimato della concessione è pari a circa € 5.100,00/anno Iva esclusa e € 25.500,00/cinque anni Iva esclusa.

ART. 4 - CARATTERISTICHE DELL'OFFERTA E AGGIUDICAZIONE

L'offerta economica dovrà essere formulata compilando l' **OFFERTA ECONOMICA** di cui all'Allegato 2.

La concessione sarà aggiudicata alla ditta concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio derivante dalla somma dei punteggi conseguiti per i seguenti elementi:

A - "Canone forfetario annuo per spese generali su singolo distributore" (max 50 punti)

Il punteggio per il canone forfetario annuo per spese generali per singolo distributore verrà determinato secondo la formula e le specifiche indicate nell'allegato 1 - **Capitolato tecnico**.

La base d'asta annua per singolo distributore è di € 250,00/anno Iva esclusa. **Non saranno ammesse offerte in diminuzione, pena l'esclusione dalla gara.**

B - "Prezzo Erogazioni con chiavetta" (max 50 punti)

Il punteggio dell'elemento Prezzo Erogazioni sarà determinato dalla sommatoria del punteggio ottenuto per ogni singola categoria di prodotto:

a. Bevande calde : max 15 punti

b. Acqua 0,5 L : max 10 punti

c. Crackers : max 5 punti

d. Snack semplici : max 15 punti

e. Bibite fredde 0,33 L : max 5 punti

I punteggi delle singole offerte suddivise per categoria di prodotto verranno determinati secondo la formula specificata dell'Allegato 1 al presente Capitolato, in cui sono indicati anche i prezzi a base d'asta (**Iva compresa**) sui quali si calcolerà il ribasso sono descritti.

Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto ai succitati prezzi massimi a base d'asta, pena l'esclusione dalla gara.

Il punteggio massimo totale complessivo per gli elementi **A e B** e' pari a punti 100.

Per il conteggio del punteggio si considereranno valide solo le prime due cifre decimali dopo la virgola. Nel caso in cui il miglior punteggio venga offerto a pari merito da due o più ditte, si procederà a richiedere successivamente, solo alle medesime, di formulare una offerta migliorativa.

L'Ente si riserva:

- di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta, purché valida e congrua;
- di non aggiudicare affatto nel caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di convenienza per l'Ente;
- di sospendere o non aggiudicare la concessione per motivi di superiore interesse dell'Ente.

La concessione sarà aggiudicata all'impresa che avrà raggiunto il punteggio complessivo più alto e che sarà classificata prima in graduatoria.

Nel caso in cui il concessionario provvisorio non risulti essere in possesso di tutti i requisiti dichiarati, si procederà a dichiarare la decadenza o l'annullamento dell'aggiudicazione ed all'applicazione delle sanzioni previste per legge; conseguentemente, l'aggiudicazione provvisoria, verrà eventualmente effettuata a favore del secondo in graduatoria.

ART. 5 - CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI

I distributori dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- conformità delle caratteristiche tecniche ed igieniche alla normativa vigente in materia;
- nuova fabbricazione e ultima generazione al momento dell'installazione (anche in caso di sostituzione nel corso della prestazione);
- di facile pulizia e igienizzazione sia all'interno che all'esterno e comunque tali da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti;
- resistenza delle superfici al calore, alla pulizia e alla disinfezione in modo tale da non influire sui prodotti;
- dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;
- disponibilità di accettazione monete di qualsiasi taglio (da 5 cent in su) con rendi-resto;
- segnalare chiaramente le eventuali indisponibilità dei prodotti;
- posizione comoda alla pulizia dei locali;
- targhetta con nominativo e ragione sociale del concessionario con recapito oltre al nominativo e recapito del referente cui rivolgersi in caso di urgenza, guasti e reclami.

ART. 6 - PRODOTTI

I prodotti dovranno rispettare i seguenti requisiti:

- a) qualità elevata;
- b) marche di nota diffusione nazionale;
- c) conformità alle vigenti norme in materia di prodotti alimentari (requisiti del produttore, composizione e scadenza dei prodotti);
- d) almeno il 50% dei prodotti deve rispettare caratteristiche legate all'equilibrio nutrizionale (limitato utilizzo di grassi saturi, ricchi di fibre, sostanze, antiossidanti).

Il concessionario dovrà consegnare all'Ente le schede tecniche dei prodotti presenti nei distributori ed il servizio di rifornimento e igiene delle apparecchiature dovrà essere completo e inappuntabile.

L'inosservanza della scadenza dei prodotti, elemento fondamentale della salubrità dei prodotti, comporterà l'irrogazione di penali con le modalità previste dall'art. 16 del presente Capitolato.

ART. 7 - INSTALLAZIONE DISTRIBUTORI, EROGAZIONE SERVIZIO E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- a) La fornitura, l'installazione, l'allaccio agli impianti e la gestione dei distributori automatici dovranno avvenire non oltre trenta giorni dopo la stipula del contratto (che avrà pertanto decorrenza da tale data). Il concessionario si assumerà a proprio carico eventuali spese d'installazione dei distributori necessarie per il collegamento idraulico ed elettrico, come pure di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i distributori automatici.
- b) Entro 30 giorni dall'installazione definitiva la ditta dovrà inviare l'elenco delle macchine installate, suddiviso per sito, modello e tipologia di prodotto erogato, oltre alle specifiche tecniche delle medesime.

Il concessionario dovrà fornire le **chiavette** al personale previa richiesta e previo pagamento di un deposito cauzionale di **importo massimo di euro 5,00 (cinque)** ciascuna.

Il concessionario garantirà, inoltre, la restituzione dei soldi eventualmente trattenuti indebitamente dalle macchine in caso di mancata erogazione del prodotto o altro malfunzionamento.

Il concessionario dovrà assumersi ogni responsabilità sulla rispondenza alle vigenti disposizioni di legge in materia commerciale, sanitaria, di sicurezza dei prodotti e degli impianti per la distribuzione automatica e di tutte le disposizioni antincendio.

Il concessionario dovrà indicare un proprio responsabile qualificato, onde intrattenere stretti contatti con il rappresentante dell'Ente, affinché il servizio venga eseguito regolarmente ed in conformità agli impegni contrattuali assunti. Tale preposto deve essere reperibile in ogni momento dello svolgimento del servizio, in modo che nessuna operazione debba essere ritardata per effetto delle sua indisponibilità. In caso di assenza provvederà a nominare un sostituto dandone preventiva comunicazione scritta all'Ente.

Al termine della concessione, il concessionario dovrà rimuovere le proprie installazioni e provvedere ai necessari ripristini, murari, e/o idraulici ed elettrici entro e non oltre 30 (trenta) giorni, avendo cura di garantire:

- a) la continuità del servizio fino al giorno del ritiro;
- b) la restituzione dei depositi cauzionali corrisposti per il rilascio delle chiavette;
- c) il rimborso degli eventuali crediti ancora presenti nelle chiavette.

In caso di mancata rimozione, l'Ente potrà provvedere d'ufficio con spese a carico del concessionario.

ART. 8 - PREZZI DELLE BEVANDE E DEI GENERI ALIMENTARI E DEPOSITO CAUZIONALE PER CHIAVETTA ELETTRONICA

Il concessionario applicherà ai prodotti erogati i prezzi indicati in sede di offerta 'Prezzo erogazioni con chiavetta' per tutta la durata del contratto.

Si impegna inoltre a rilasciare, come già indicato al precedente art. 7, la chiavetta di credito elettronica anche attraverso gli stessi distributori automatici per un importo massimo a titolo di deposito cauzionale non superiore a euro 5,00 (cinque)/ciascuna, da restituire al possessore nel caso di conclusione del contratto o di cessazione del rapporto di lavoro del dipendente con l'ente durante il periodo di vigenza del contratto medesimo, con contestuale restituzione del credito residuo ancora presente sulla chiavetta.

Lo scarto tra i prezzi offerti tramite chiavetta e quelli con moneta non potrà essere inferiore a 0,10 centesimi.

ART. 9 - RIFORMIMENTO E MANUTENZIONE

Il concessionario dovrà prendere accordi con l'Ente stabilendo ispezioni alle apparecchiature installate al fine di garantire:

- a) l'ottimale condizione igienico-sanitaria;
- b) il rifornimento dei prodotti e della disponibilità delle monete per il resto;
- c) il regolare funzionamento delle attrezzature e il mantenimento igienico sanitario delle stesse;
- d) la sanificazione/pulizia/svuotamento dei contenitori per rifiuti eventualmente collocati dal concessionario nelle immediate vicinanze dei distributori;

L'Ente potrà compiere, per mezzo dei propri incaricati, ispezioni di verifica del rispetto delle norme igienico-sanitarie. Eventuali violazioni dovranno essere sanate entro un termine stabilito dall'Ente a pena della risoluzione del contratto.

In caso di guasto, il concessionario dovrà provvedere alla riparazione a proprie spese, entro 24 ore dalla segnalazione nel rispetto degli orari di apertura degli uffici dell'Ente, garantendo, nel caso, la riparazione non fosse possibile in loco, la continuità del servizio anche sostituendo lo stesso distributore automatico.

Il concessionario dovrà garantire il rifornimento dei propri distributori con efficienza e regolarità.

Il concessionario dovrà garantire almeno due passaggi mensili, salvo eventuali altri passaggi a chiamata per motivi diversi, e, a seconda di specifiche necessità, ulteriori interventi di rifornimento dei prodotti.

ART. 10 - PERSONALE IMPIEGATO

Tutto il personale addetto all'esecuzione dei servizi deve essere alle dipendenze del concessionario, professionalmente idoneo alle mansioni assegnate, nel numero necessario per l'esecuzione ottimale del servizio in base a quanto previsto dal contratto, secondo le qualità ed i livelli professionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di lavoro per le prestazioni che tale personale è chiamato a svolgere.

ART. 11 - RESPONSABILITÀ CIVILE E OBBLIGHI

Il concessionario sarà direttamente responsabile, per sé e per il proprio personale, di qualsiasi inadempienza e/o evento dannoso che possa accadere, durante e/o in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni, ai suoi dipendenti e/o ai suoi beni, ai dipendenti e/o beni dell'Ente, nonché a terzi e/o relativi beni.

Il concessionario avrà il preciso obbligo di adottare tutte le misure necessarie e/o di impiegare tutti i mezzi atti ad evitare infortuni e/o danni di qualsivoglia tipologia a persone e/o cose e a garanzia dell'obbligo di risarcimento, all'atto della stipula del Contratto o, se precedente, alla data di inizio del servizio, il Concessionario deve produrre, in originale o in copia resa conforme, le seguenti polizze assicurative:

- 1) polizza per responsabilità civile (RC), stipulata con primaria compagnia di assicurazione, comprensiva della responsabilità civile terzi (RCT) e della responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO), con esclusivo riferimento al Contratto e alle attività in Concessione, con massimali non inferiori, rispettivamente a euro 1.500.000,00 per sinistro per la copertura RCT (la copertura assicurativa deve riguardare anche i casi di intossicazione derivante da cibi e bevande in distribuzione e comprendere eventi connessi a malori, vertigini, stati di incoscienza, che comportino invalidità o morte del fruitore del servizio) e a euro 1.500.000,00 per sinistro per la copertura RCO;
- 2) polizza per incendio-rischio locativo, stipulata con primaria compagnia di assicurazione, a primo rischio assoluto, a copertura dei locali concessi e relativo contenuto; la polizza deve prevedere anche la garanzia ricorso terzi da incendio, con un valore massimale per evento non inferiore ad euro 1.500.000,00.

ART. 12 - SICUREZZA

Il concessionario avrà l'obbligo di osservare, adottare e mantenere tutte le prescrizioni e gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia di prevenzione antinfortunistica e di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. In caso di infortuni il concessionario si assumerà la più ampia responsabilità sia civile che penale esonerando l'Ente da ogni responsabilità in merito. Sono, pertanto, a carico del concessionario gli oneri relativi ai costi per la sicurezza afferenti l'esercizio della propria attività. A tal proposito provvederà all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dalla stessa. Il personale del concessionario potrà accedere presso le sedi oggetto del contratto munito di un documento d'identità personale e di un badge identificativo corredato di fotografia, e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Gli orari, le modalità e la regolamentazione dell'accesso alle caserme saranno indicate dall'Ente al fine di evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività dell'Ente stessa.

ART. 13 – RISCHI DA INTERFERENZE

Per quanto previsto dalle normative vigenti, ai sensi del D.lgs 81/2008 e s.m.i, si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenza. Le parti garantiranno in ogni caso l'attività di cooperazione e coordinamento fra Datori di lavoro in conformità a quanto previsto dal comma anzidetto. L'importo degli oneri e costi della sicurezza è stimato pari a zero.

ART. 14 - MODALITÀ PAGAMENTO CANONE FORFETTARIO

Il concessionario verserà sul conto corrente dell'Ente l'importo previsto nel presente capitolato a titolo di Canone forfetario spese generali, calcolato sul totale dei distributori installati (n. 6).

La cadenza dei pagamenti sarà annuale e anticipata. L'Ente provvederà ad emettere regolare fattura.

ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO E AVVALIMENTO

E' vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale della futura concessione.

Il subappalto non è consentito.

In caso di trasformazione sociale, cessione d'azienda o analoghe ipotesi, l'Ente potrà proseguire il rapporto con il successore del concessionario, purché rispetti i requisiti richiesti.

ART. 16 – PENALI

Nel caso di violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato, l'Ente provvederà a formalizzare contestazione scritta, a mezzo raccomandata A/R o tramite PEC, assegnando al concessionario cinque giorni lavorativi decorrenti dalla stessa contestazione per fornire spiegazioni e chiarimenti. Qualora dette deduzioni non siano ritenute

accoglibili ad insindacabile giudizio dell'Ente ovvero non sia data risposta o la stessa non giunga entro il termine, sarà facoltà dell'Ente applicare una penale fino a un importo massimo pari al 10% dell'importo stimato del contratto di concessione per la durata complessiva in relazione alla gravità dell'inadempimento rilevato.

Le penali saranno assolte tramite escussione della cauzione definitiva e la successiva integrazione dovrà aver luogo entro 15 giorni dalla richiesta.

ART. 17 - RECESSO

L'Ente si riserva la facoltà di recedere dal rapporto, a tutto rischio del concessionario, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo posta elettronica certificata, in uno dei seguenti casi:

- per motivi di pubblico interesse;
- nel caso in cui l'inizio delle prestazioni non avvenga entro il termine prefissato;
- in caso di comminazione di tre diffide derivanti da inadempimenti gravi che non siano state adeguatamente giustificate ovvero le cui giustifiche l'Ente, a suo insindacabile giudizio, ritiene non valide;
- per applicazione di almeno 5 penali;
- violazione della normativa vigente in materia di assunzioni del personale o mancata assicurazione del personale medesimo presso gli Enti previdenziali ed assistenziali;
- violazioni accertate ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 ovvero la mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali;
- interruzione del servizio, salvo che il concessionario non dimostri che sia dipesa da cause di forza maggiore o caso fortuito;
- accertato subappalto o cessione del contratto, cessazione dell'attività o concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicataria;
- revoca al concessionario della autorizzazioni amministrative previste per l'espletamento del servizio affidato;
- decadenza da uno dei requisiti di qualificazione in capo al concessionario previsti ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- in presenza di condizioni migliorative successivamente disponibili in Consip (ex D.L.95/2012 convertito dalla Legge 07 agosto 2012, n.135); al riguardo risulterà obbligatorio procedere ad una rinegoziazione, nel caso i parametri delle convenzioni successivamente stipulate da Consip siano migliorativi rispetto a quelli contemplati nel presente contratto. Nell'ipotesi in cui l'appaltatore non acconsenta alla proposta di modificare le condizioni economiche, alla luce delle future nuove convenzioni rese disponibili da Consip, l'Ente potrà recedere dal contratto in ogni tempo, previa comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite;
- fatti sopravvenuti alla conclusione o in corso di esecuzione del contratto che non rendano più utile o economico il servizio;
- nel caso in cui l'ente decida, a suo insindacabile giudizio, di non offrire più il servizio, o totalmente o parzialmente, anche a causa di in caso di riorganizzazione/dismissione di una o più sedi e di spostamenti di personale tra le medesime;
- ogni altro caso previsto dalle leggi e regolamenti.

Il recesso dalla concessione avverrà comunicandolo al concessionario con un preavviso di 30 giorni e nel caso di recesso per colpa imputabile al medesimo insorgerà per l'Ente il diritto di affidare a terzi il servizio in danno dell'Impresa. Al concessionario inadempiente saranno addebitate le eventuali spese sostenute in più dall'Ente rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Il concessionario è tenuto a comunicare, a mezzo P.E.C., ogni fatto o avvenimento da cui possa derivare ritardo, difficoltà o impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali entro il termine di tre giorni precedenti al loro verificarsi.

È facoltà del concessionario recedere dal contratto prima della sua scadenza, solo per giusta causa o giustificato motivo, dandone preavviso con almeno tre mesi di anticipo.

ART. 18 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E CLAUSOLA PENALE

Nel caso il servizio fornito non soddisfi la qualità pattuita nell'esecuzione della prestazione ovvero in caso di ritardi ritenuti eccessivi, di ritardato pagamento, o di altro inadempimento del concessionario, l'Ente avrà facoltà, a suo giudizio insindacabile, di rescindere in qualsiasi momento il contratto di concessione.

In qualunque momento l'Ente può chiedere, con semplice nota scritta, di riottenere la disponibilità parziale o totale degli spazi concessi. In tal caso il concessionario dovrà provvedere alla rimozione di quanto installato entro 10 giorni dalla data di richiesta, senza poter rivalersi dei costi sostenuti od altro.

ART. 19 - CAUZIONE DEFINITIVA

Il concessionario aggiudicatario dovrà presentare apposita cauzione definitiva, a garanzia degli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio in oggetto, da costituirsi come previsto dall'art. 103 del D. Lgs. 50 /2016, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o di fideiussione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale di cui al precedente art. 3.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7.

ART. 20 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere, si adirà l'Autorità Giudiziaria ai sensi degli articoli da 18 a 30-bis c.p.c. e ss.mm.ii., previo ricorso alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

ART. 21 - OBBLIGO DI SEGRETEZZA E RISERVATEZZA

Il concessionario si impegna a mantenere il più assoluto segreto o comunque a non diffondere a terzi, anche successivamente alla cessazione del presente rapporto, informazioni in merito a fatti o soggetti di cui viene a conoscenza nell'espletamento dell'incarico di cui trattasi.

ART. 22 - STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE

Le eventuali spese relative alla stipula del contratto sono a carico del concessionario così come l'imposta di bollo che potrà essere assolta dalla Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini in modo virtuale su autorizzazione n. 70586/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell'Emilia Romagna.

L'imposta di bollo, qualora necessaria, sarà comunque a carico del fornitore, pertanto il concessionario si impegna a versare all'Ente l'imposta di bollo dovuta.

ART. 23 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato d'oneri o nell'allegato 1 sono applicabili le disposizioni contenute nel D. Lgs. 50/2016, nonché le disposizioni del codice civile, nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

ART. 24 - CONTROVERSIE CONTRATTUALI

Per ogni controversia che dovesse insorgere, si adirà l'Autorità Giudiziaria ai sensi degli articoli da 18 a 30-bis c.p.c. e ss.mm.ii., previo ricorso alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

ART. 25 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

L'appaltatore si obbliga al rispetto della normativa concernente la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

ART. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati avviene ai sensi del Regolamento Europeo UE 2016/679 in relazione al trattamento dei dati.

SPECIFICHE DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La ditta concorrente deve presentare la propria offerta compilando in ogni sua parte, a pena di esclusione, la scheda **OFFERTA ECONOMICA** di cui all'Allegato 2.

Il punteggio finale sarà determinato dalla somma seguente:

$$\Sigma = A + B$$

dove

A = "Canone forfetario annuo per spese generali su singolo distributore" e

B = "Prezzo Erogazioni con chiavetta"

A "Canone forfetario annuo per spese generali su singolo distributore" (MAX 50 PUNTI)

La ditta che offrirà il canone forfetario annuo per singolo distributore più elevato otterrà 50 punti. Il punteggio delle altre offerte verrà determinato secondo la seguente formula:

$$\text{Punti assegnati elemento A) = } 50 \times \frac{\text{canone forfetario annuo in esame}}{\text{canone forfetario annuo più elevato}}$$

La base d'asta di partenza, **AL RIALZO**, del canone forfetario si riferisce al singolo distributore per un periodo di 1 anno ed è pari a € 250,00 (Iva esclusa), a pena di esclusione dell'offerta.

L'offerta dovrà essere fatta al netto dell'IVA.

B "Prezzo Erogazioni con chiavetta": (MAX 50 PUNTI)

L'elemento Prezzo Erogazioni sarà determinato dalla somma dei punteggi per singola categoria di prodotto secondo la seguente addizione:

$$\text{"Prezzo Erogazioni" Totale = PSC(a) + PSC(b) + PSC(c) + PSC(d) + PSC(e)}$$

Dove PSC è il Punteggio calcolato per Singola Categoria di prodotto, contrassegnate dalla lettera (a) alla lettera (e), calcolato secondo le formule di seguito elencate.

Le offerte relative all'elemento 'Prezzo Erogazioni' dovranno essere Iva inclusa, e corrispondere al costo al pubblico distribuito tramite chiave elettronica.

Le categorie di prodotto, i prezzi di partenza su cui effettuare i ribassi, i relativi punteggi massimi e le formule di assegnazione del punteggio sono:

a) Caldo: caffè, caffè macchiato, thé, orzo, cioccolato: **punteggio massimo 15 punti** – il prezzo della erogazione con chiavetta ricaricabile per questa categoria **non potrà essere superiore a € 0,50**.

La ditta che offrirà il ribasso più elevato sul prodotto in esame otterrà il massimo del punteggio disponibile. Il punteggio delle altre offerte verrà determinato secondo la seguente formula:

$$\text{PSC (a) = } 15 \times \frac{\text{Prezzo più basso offerto su prezzo erogazione categoria prodotto a)}}{\text{Prezzo offerto su prezzo erogazione categoria prodotto a)}}$$

b) Acqua: naturale e frizzante da 0,5 L – **punteggio massimo 10 punti** – il prezzo della erogazione con chiavetta ricaricabile per questa categoria **non potrà essere superiore a € 0,50**.

La ditta che offrirà il ribasso più elevato sul prodotto in esame otterrà il massimo del punteggio disponibile. Il punteggio delle altre offerte verrà determinato secondo la seguente formula:

$$\text{PSC (b)} = 10 \times \frac{\text{Prezzo più basso offerto su prezzo erogazione categoria prodotto b)}}{\text{Prezzo offerto su prezzo erogazione categoria prodotto b)}}$$

c) Cracker – punteggio massimo 5 punti - il prezzo della erogazione con chiavetta ricaricabile per questa categoria **non potrà essere superiore a € 0,40**.

La ditta che offrirà il ribasso più elevato sul prodotto in esame otterrà il massimo del punteggio disponibile. Il punteggio delle altre offerte verrà determinato secondo la seguente formula:

$$\text{PSC (c)} = 5 \times \frac{\text{Prezzo più basso offerto su prezzo erogazione categoria prodotto c)}}{\text{Prezzo offerto su prezzo erogazione categoria prodotto c)}}$$

d) Snack semplici: tipo merendine monoporzione, salati tipo taralli, schiacciatine e affini- **punteggio massimo 15 punti** per questa categoria **non potrà essere superiore a € 0,70**.

La ditta che offrirà il ribasso più elevato sul prodotto in esame otterrà il massimo del punteggio disponibile. Il punteggio delle altre offerte verrà determinato secondo la seguente formula:

$$\text{PSC (d)} = 15 \times \frac{\text{Prezzo più basso offerto su prezzo erogazione categoria prodotto d)}}{\text{Prezzo offerto su prezzo erogazione categoria prodotto d)}}$$

e) Bibite Fredde: bibite in lattina da 0,33 L - **punteggio massimo 5 punti** – il prezzo della erogazione con chiavetta ricaricabile per questa categoria **non potrà essere superiore a € 0,80**.

La ditta che offrirà il ribasso più elevato sul prodotto in esame otterrà il massimo del punteggio disponibile. Il punteggio delle altre offerte verrà determinato secondo la seguente formula:

$$\text{PSC (e)} = 5 \times \frac{\text{Prezzo più basso offerto su prezzo erogazione categoria prodotto e)}}{\text{Prezzo offerto su prezzo erogazione categoria prodotto e)}}$$

Imposta di
bollo
€ 16,00

OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto
nato il a
in qualità di
 legale rappresentante/titolare
 procuratore
dell'impresa (società cooperative/consorzio).....
con sede legale in..... (.....)
in Via / Piazza n.....
codice fiscale n. partita IVA n.
telefono: fax pec
in nome e per conto del soggetto che rappresenta,
presenta la seguente offerta:

OFFERTA Elemento A: "Canone forfettario annuo per spese generali su singola macchina"=

= € (iva esclusa)

Il valore minimo dell'elemento A è pari a € 250,00 Iva esclusa.

OFFERTA Elemento: "Prezzo Erogazioni con chiavetta" per prezzo unitario/categoria comprensivo di Iva:

- a) Bevande Calde (il valore massimo (a base d'asta) è pari a € 0,50 Iva inclusa)
€ (iva compresa)
- b) Acqua 0,50 litro (il valore massimo (a base d'asta) è pari a € 0,50 Iva inclusa)
€ (iva compresa)
- c) Crackers (il valore massimo (a base d'asta) è pari a € 0,40 Iva inclusa)
€ (iva compresa)
- d) Snack semplici (il valore massimo (a base d'asta) è pari a € 0,70 Iva inclusa)
€ (iva compresa)
- e) Bibite fredde 0,33 litro (il valore massimo (a base d'asta) è pari a € 0,80 Iva inclusa)
€ (iva compresa)

di essere informato di quanto previsto dal Regolamento Europeo UE 2016/679 in relazione al trattamento dei dati.

Luogo e data

Firma
